



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

-PROVINCIA DI VITERBO-

Piazza Europa n. 31, 01020 - San Lorenzo Nuovo -VT- Tel. 0763.7268219/220 - comunesanlorenzonuovo@pec.it

UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PROT. N. 3052 DEL 01 GIUGNO 2018:

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING DI N.7 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA NEL PERIODO STAGIONALE ESTIVO (01 LUGLIO/30 SETTEMBRE)
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la deliberazione di G. C. n.67 31.052018 del, con la quale sono state assunte determinazioni per la ASSEGNAZIONE DEL Servizio di Bike Sharing;

Vista la propria Determinazione n. 187del 01.06.2018 con la quale sono stati approvati lo schema di bando nonché indetta la presente procedura;

RENDE NOTO

che è indetta procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione, a titolo oneroso, del servizio di bike sharing di numero Otto biciclette con pedalata assistita da effettuare nel Comune di San Lorenzo Nuovo per mesi 3 dal 01/07/2018 al 30/09/2018.

ART. 1 - OGGETTO E GENERALITÀ

Il presente bando è finalizzato all'individuazione di un soggetto al quale affidare la gestione onerosa dell'attività di bike sharing con numero Sette biciclette a pedalata assistita per da effettuare nel Comune di San Lorenzo Nuovo per mesi 3 dal 01/07/2018 al 30/09/2018.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, tutte le Persone Fisiche e Giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative, Enti e Fondazioni che, alla data di pubblicazione del presente bando, risultino essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla data di pubblicazione del bando i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale:

- 1) avere compiuto la maggiore età;
- 2) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea ovvero della residenza in Italia, limitatamente agli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

- 3) requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 4) non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni presso Enti Pubblici;
- 5) essere in regola con i pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente;

Se a concorrere è una persona giuridica, comprese Associazioni, Cooperative, Enti e Fondazioni, le condizioni di ammissibilità devono risultare riferite al legale rappresentante, fatta eccezione quelle relativa alla normativa antimafia, che devono potersi riferire a tutti i componenti delle Associazioni, Cooperative e Fondazioni.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, avrà la durata di mesi TRE(3), a far data dal 01.07.2018 e con scadenza al 30 Settembre 2018

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione è redatta su carta semplice seguendo le indicazioni di seguito riportate.

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a:

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO, PIAZZA EUROPA N. 31, 01020 SAN LORENZO NUOVO -VT-, e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 16/06/2018.

La domanda può essere recapitata con una delle seguenti modalità:

- tramite servizio postale, in plico chiuso, spedita a mezzo raccomandata A/R o con plico recapitato dalle agenzie di spedizione autorizzate al seguente indirizzo: COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO, PIAZZA EUROPA N. 31, 01020 SAN LORENZO NUOVO -VT-. Si precisa che NON farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante ma unicamente la data di accettazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di San Lorenzo Nuovo (dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30).

Ai fini dell'ammissibilità della domanda faranno fede esclusivamente l'ora e la data di ricezione al protocollo generale del Comune.

Per le domande spedite a mezzo posta o agenzia di spedizione la domanda deve pervenire presso la sede municipale, a pena di esclusione, entro la sopra riportata data di scadenza. Non verranno, pertanto, prese in considerazione domande che, pur spedite entro il termine di cui sopra, siano pervenute al Comune in un momento successivo. L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali, a consegna del plico a destinatario non legittimato a riceverlo o ad altre cause non imputabili al Comune.

Per le domande pervenute a mezzo di servizio postale o consegnate a mano, sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura "NON APRIRE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING DI N.7 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA NEL PERIODO STAGIONALE ESTIVO (01 LUGLIO/30 SETTEMBRE) -

Il plico dovrà, a pena di esclusione, essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare nome, cognome e indirizzo del mittente.

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, n. 2 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

"A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

"B – PROPOSTA ECONOMICA"

La busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla procedura:

- Domanda di ammissione alla gara, resa ai sensi del DPR 445/2000, debitamente compilata e sottoscritta, alla quale dovrà essere unita copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore;
- Cauzione provvisoria di € 50,00 costituita alternativamente a mezzo di versamento presso la Tesoreria Comunale o a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario.

La busta "B - PROPOSTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, la proposta economica, sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà indicare, in cifre e in lettere, il canone concessorio mensile offerto, da corrispondere all'Ente.

L'importo del canone mensile posto a base d'asta è pari a:

- € 200,00 (*DUECENTO*).

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società o di altra persona giuridica, dovrà contenere i seguenti elementi:

- le generalità complete del richiedente (la denominazione dell'impresa, l'indicazione dei titolari o del legale rappresentante (nome e cognome, età, luogo e data di nascita, residenza);
- il Codice Fiscale e la Partita IVA, se posseduta;
- indicazione della sede legale;
- dichiarazione attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando;
 - b) di avere preso visione di tutte le condizioni contenute nel presente bando e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna;
 - c) l'assenza, a proprio carico, di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) di non essere stato temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in gare pubbliche;
 - e) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli art.120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n.689;
 - f) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di settore e nei relativi accordi integrativi in vigore;
 - g) di essere iscritto agli Istituti di previdenza e assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e di essere in regola con i relativi versamenti;
 - h) di rispettare gli adempimenti previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
 - i) di rispettare gli adempimenti previsti dal *Regolamento generale sulla protezione dei dati* (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
 - j) di aver adempiuto agli obblighi previsti per l'azienda dalla legge sul collocamento obbligatorio n.68/1999 oppure Dichiarazione motivata di non essere soggetti;
 - k) di aver preso conoscenza delle responsabilità penali che derivano dal rilascio di dichiarazioni mendaci;
 - l) che nei propri confronti e degli altri eventuali legali rappresentanti non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
 - m) Residenza, domicilio o recapito presso il quale il candidato intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione e l'impegno a comunicare eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma dell'autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione della concessione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior rialzo sulla base d'asta

ART. 7 - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Fermi restando i requisiti per la partecipazione al bando di cui al precedente art. 3, la selezione del concessionario sarà affidata ad una Commissione composta dal responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Lorenzo Nuovo, da due membri interno dell'ente, di cui uno svolgerà anche la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di partecipazione, e preso atto dell'offerta di cui al precedente articolo 6, stilerà la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, al termine dei lavori della Commissione.

Nel caso di parità di offerta sarà presa in considerazione l'età del concorrente, dando priorità al più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma pubblica.

Il soggetto richiedente che, dalle risultanze della predetta graduatoria, risulterà avere titolo all'assegnazione del Servizio di cui al presente bando, riceverà comunicazione mediante raccomandata A/R o altro idoneo mezzo di notificazione, quali P.E.C. Entro 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, l'aggiudicatario è tenuto a presentare copia di tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda. Nel caso di formale rinuncia all'assegnazione dell'area o di mancato adempimento nei termini indicati da parte dell'assegnatario, si provvederà a formalizzare l'assegnazione della concessione al concorrente immediatamente successivo in graduatoria.

L'Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione del Servizio, debitamente motivando in ordine alle ragioni che non la rendono più opportuna. L'assegnazione del servizio, dopo la verifica dei requisiti da parte del Comune, avverrà attraverso la sottoscrizione di apposito contratto di concessione.

ART. 8 - CONCESSIONE

Il soggetto risultato aggiudicatario, nel termine perentorio di 15 giorni, dalla notifica dell'esito della gara, dovrà provvedere:

- alla formale stipula del contratto;
- al contratto dovrà essere allegata polizza assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi assunti per un importo pari al valore di una bicicletta stimato in Euro 2.000,00, a copertura di eventuali danni alle biciclette di proprietà comunale per tutta la durata della concessione. La polizza dovrà prevedere il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta in caso di escussione;
- al versamento delle eventuali spese di contratto, diritti, bolli e registro che sono poste interamente a carico dell'aggiudicatario;
- comunicare, qualora non iscritto al momento della presentazione della domanda, le posizioni IVA, INPS ed INAIL prima della stipula della convenzione.

ART. 9 - CORRISPETTIVO ED ONERI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di San Lorenzo Nuovo, in riferimento alla concessione assegnata, il canone quadrimestrale definito come da offerta di gara. Il canone deve essere versato per il 50% entro il 31/07/2018 e per il restante 50% entro il 30/09/2018.

Sono altresì a carico del concessionario il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) uso delle biciclette esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nel presente bando;
- b) il concessionario sarà tenuto a provvedere a proprie spese alla pulizia alla cura e alla manutenzione delle biciclette oggetto del bando per l'intera durata della concessione stessa. La pulizia e la manutenzione consistono nella manutenzione meccanica delle biciclette e la manutenzione delle batterie delle biciclette. Il Comune si riserva la facoltà di verificare l'effettiva cura, pulizia e manutenzione delle biciclette, pena la decadenza;
- c) il pagamento di tutte le spese relative alla stipula del contratto senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune;
- d) la consegna della cauzione prevista al precedente articolo 8, al momento della stipulazione del contratto, a pena di decadenza;
- e) l'esercizio dell'attività nell'ambito della durata stagionale prevista (Mesi tre dal 01/07/2018 al 30/09/2018);
- f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune stesso e di terzi ed a tal fine il concessionario si obbliga a stipulare idonea assicurazione per danni a cose o a persone eventualmente cagionati nonché per la RCT per fatto causato direttamente in dipendenza dell'attività esercitata;
- g) è fatto divieto al concessionario di cedere in "subconcessione" a terzi il contratto ed i diritti ed obblighi inerenti;
- h) allo scadere della concessione, le biciclette ritorneranno in possesso del Comune di San Lorenzo Nuovo.

ART. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta.

Il Comune di San Lorenzo Nuovo si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di riaprire, se già scaduto, o prorogare, prima della scadenza, il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, nonché la facoltà di rettificare o integrare il bando, nonché la facoltà di revocare lo stesso in qualunque momento della procedura, senza che gli interessati possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta.

ART. 11 - SPESE ED ONERI

Tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 12 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il presente bando costituisce *lex specialis* della procedura e pertanto la partecipazione comporta l'automatica accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni in esso contenute, nonché delle norme vigenti in materia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, in materia.

ART. 13 - TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del *Regolamento generale sulla protezione dei dati* (RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, il trattamento dei dati personali sarà improntato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza. I dati possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate. Il conferimento dei dati è necessario come onere dell'interessato allo scopo di

permettere l'espletamento della procedura comparativa di che trattasi, l'adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente l'instaurando rapporto concessorio.

Il presente bando, comprensivo di allegati, è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché nell'apposita sottosezione "*Bandi di gara*" della sezione "Amministrazione Trasparente".

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a LARDANI Angelo, responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Lorenzo Nuovo, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00, direttamente al n. 0763/7268217 oppure 0763/7268211 o all'indirizzo mail anagrafe@comunesanlorenzonuovo.it

Per eventuali contatti in giorni diversi o in caso di assenza per qualsiasi ragione del responsabile del procedimento, eventuali informazioni potranno essere richieste all'ufficio segreteria o all'ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00)

San Lorenzo Nuovo, lì 01 giugno 2018

Il responsabile dell'Area Amministrativa
Angelo LARDANI



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

Provincia di Viterbo

Cod. Fisc e Part. IVA 00238480560 - Piazza Europa 32 - Tel.0763/72681 - Fax 0763/7268221

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING CON N.7 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

SOMMARIO

PARTE I OGGETTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE BICICLETTE

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 2 FINALITA' DELLA CONCESSIONE

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE BICICLETTE

PARTE II ATTIVITA'

ART. 4 ATTIVITA' DI BIKE SHARING

ART. 5 TARIFFE E PERIODI DI APERTURA

ART. 6 ONERI DEL GESTORE

ART. 7 ONERI DELL'ENTE

ART. 8 PERSONALE IMPIEGATO

PARTE III OBBLIGHI CONTRATTUALI

ART. 9 DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

ART. 10 IMPORTO DEL SERVIZIO

ART. 11 MIGLIORIE

ART. 12 PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 13 DANNI A PERSONE A COSE

ART. 14 VIGILANZA

ART. 15 PENALITÀ

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 18 RINVIO

PARTE I

OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione di n. sette (7) biciclette a pedalata assistita di proprietà del Comune di San Lorenzo Nuovo.

ART. 2

FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Le biciclette dovranno essere utilizzate per lo svolgimento delle attività di bike sharing.

ART. 3

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

Le otto biciclette messe a bando sono a pedalata assistita 6 delle quali di genere mountain bike ed una city bike delle seguenti marche:

n.06 (SEI) mountain bike a pedalata assistita Marca Summit Modello Summit

n.01 (UNO) city bike a pedalata assistita Marca Atala modello E run

PARTE II

ATTIVITA'

ART. 4

ATTIVITA' DI BIKE SHARING MEDIANTE NOLEGGIO

Il concessionario dovrà garantire la seguente attività:

- a) Noleggio delle 7 biciclette con indicazione del periodo minimo
- b) Promozione e pubblicizzazione del servizio di bike sharing utilizzando tutti i canali di pubblicità possibile che possano dare estrema visibilità alla stessa.
- c) monitoraggio costante dell'uso delle biciclette secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comune

- d) redigere rapporti statistici che permetteranno di definire le caratteristiche quali-quantitative dell'utilizzatore tipo oltre che l'andamento dell'affluenza turistica e della richiesta di tale servizio.

ART.5

TARIFFE E PERIODO DI APERTURA

Il servizio di bike sharing dovrà essere assicurato per l'intero periodo di noleggio previsto dal Bando, con un minimo di 6 (SEI) ore giornaliere festivi compresi. Eventuali periodi di chiusura dovranno essere concordati con il Comune.

Il gestore applicherà le tariffe nel rispetto dei limiti e delle soglie stabilite con delibera di Giunta Municipale.

ART. 6

ONERI DEL GESTORE

Sono a carico esclusivo del gestore:

1. la presentazione al Comune, a fine noleggio, di una relazione che indichi quale è stato il reale andamento del servizio di bike sharing e quale sia stato l'indice di gradimento da parte dell'utenza nonché tutte quelle notizie, anche di carattere strettamente tecnico, che possano essere utili per migliorare il servizio o eventuale acquisto di altre biciclette.
2. La corresponsione al Comune del canone determinato sulla base d'asta, maggiorata dell'importo di rialzo offerto, da versare con le modalità di cui al successivo articolo 12;
3. La manutenzione ordinaria di tutte le biciclette ai fini del loro corretto uso, funzionamento e conservazione, con obbligo di segnalazione al Comune degli interventi di manutenzione straordinaria, a carico dello stesso Comune.
4. La riconsegna, alla scadenza del contratto, delle biciclette in ottimo stato manutentivo, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;
5. La stipulazione delle assicurazioni di cui al successivo articolo 13;

ART. 7

ONERI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a consegnare al gestore le biciclette di cui alla presente concessione in ottime condizioni, secondo un verbale di consegna che sarà redatto in contraddittorio tra le parti.

Sono, altresì, a carico del Comune:

- a) la manutenzione straordinaria delle biciclette

ART. 8

PERSONALE IMPIEGATO

In riferimento al personale utilizzato, il gestore si obbliga:

- a) a comunicare al Comune i nominativi del personale e degli addetti, dipendenti e non, che prenderanno servizio;
- b) a comunicare altresì al Comune eventuali sostituzioni di personale garantendo che i sostituti siano idonei dal punto di vista professionale .

PARTE III - OBBLIGHI CONTRATTUALI

ART. 9

DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita mesi 3 (tre) a partire dal 01/07/2018 e fino al 30/09/2018.

Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore, in cui si darà atto dello stato delle biciclette riconsegnate al Comune.

ART. 10

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del canone concessorio posto a base d'asta e suscettibile di rialzo ammonta rispettivamente a:
Euro 200.00 (Duecento) MENSILI.

ART. 11

MODIFICHE E MIGLIORIE

In caso di aumento del numero di bici di proprietà comunale, le ulteriori bici verranno assegnate al concessionario previo incremento proporzionale al canone e in accordo tra le parti.

ART. 12

PAGAMENTO DEL CANONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di San Lorenzo Nuovo, in riferimento alla concessione assegnata, il canone quadrimestrale definito come da offerta di gara. Il canone deve essere versato per il 50% entro il 31/07/2018 e per il restante 50% entro il 30/09/2018.

A garanzia dell'adempimento, il Gestore è tenuto a costituire cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, della durata del contratto e per un importo pari a Euro 2.000,00.

ART. 13

DANNI A PERSONE O COSE

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale addetto, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.

Il gestore si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione dell'attività e all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

Il gestore si obbliga a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell'affidamento, dovuti a, danneggiamento, furto, vandalismo, ecc., l'ammontare dei cui capitali assicurati verrà comunicato dal Comune a seguito dell'aggiudicazione, ed una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dalla conduzione dell'attività e dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, valida per tutta la durata dell'appalto, il cui massimale dovrà essere di almeno € 500.000,00. Il gestore si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

ART. 14

VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il rispetto, da parte del gestore, delle previsioni del presente bando.

ART. 15

PENALITA'

Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al gestore, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ovvero si svolgano in modo completamente difforme da quanto previsto nel presente capitolato, sarà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio e a € 30,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di espletamento del servizio in modo gravemente difforme alle previsioni del presente Capitolato.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove si verificano gravi inadempienze del gestore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardo nel pagamento del canone, il Comune ha la facoltà, previa notificazione scritta al gestore, a mezzo di lettera raccomandata A/R., di risolvere anticipatamente il contratto e di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui all'art. 12, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 17

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente il foro di Viterbo previo tentativo di bonario

ART. 18

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.